

SABATO 23 MAGGIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Coronavirus e autocertificazione: si apre l'era dei controllabili - pag. 2
- Estromissione agevolata con autofattura entro il 31 maggio - pag. 4
- Crediti d'imposta trasformati in moneta fiscale - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Smart working: il cambiamento d'epoca è arrivato! - pag. 17
- Infortunio da Coronavirus: costi non imputabili al singolo datore di lavoro - pag. 19
- Colf, badanti e baby sitter: bonus di 500 euro per aprile e maggio 2020 - pag. 21
- Edilizia: aggiornato il costo medio orario provinciale - pag. 23
- Decreto rilancio: attiva la procedura per richiedere il Reddito di emergenza - pag. 23

## FINANZIAMENTI

- Finanziamenti con garanzia: gli effetti del mancato pagamento del credito erogato - pag. 24
- Ricerca e sviluppo: sottoscritti 30 accordi per l'innovazione - pag. 26

## IMPRESA

- Pagamenti elettronici tracciabili: da Bankitalia le regole per applicare il credito d'imposta - pag. 27
- Appalti pubblici: gli orientamenti nell'emergenza COVID-19 - pag. 29


## IN EVIDENZA

## Coronavirus e autocertificazione: si apre l'era dei controllabili

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Nell'emergenza Covid-19, lo Stato si è impegnato a rendere disponibili risorse ingenti anche a fondo perduto, sostegni finanziari di vario tipo, modalità di allentamento della pressione fiscale. In questo contesto, l'autocertificazione diventa una componente essenziale nei rapporti tra cittadini e Stato e consente una riflessione più generale sulla quantità di burocrazia che, diversamente, accompagnerebbe l'istanza, l'istruttoria e la risposta. Ma le misure di sostegno economico presuppongono che il richiedente si trovi nella situazione giuridico-economica prevista per l'erogazione stessa e lo Stato intende contrastare ogni abusivo accesso a queste risorse con la capacità di effettuare i necessari controlli e di gestire la prevedibile enorme massa di procedimenti penali (e non) consequenziali. Un dubbio: sarà capace di controllare tutti i controllabili?


In un momento storico in cui famiglie, lavoratori e imprese chiedono dei requisiti richiesti per usufruire dell'erogazione.

allo Stato un **aiuto economico** in Lo Stato intende contrastare ogni tempi brevi, acquista un ruolo centrale **l'autocertificazione** e cioè abusivo accesso a queste risorse con un rafforzato **sistema sanzionatorio penale** e con l'obbligo di **restituzione** di una **somma** 

## Smart working: il cambiamento d'epoca è arrivato!

di Giacomo Manara - Professore a contratto di Change management, Competenze manageriali e Gestione delle Risorse Umane presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Smart working. La rivoluzione è partita da lontano. Da anni, infatti, molte imprese hanno applicato questa nuova modalità di lavoro. Ma, nella fase emergenziale da Coronavirus, dubbi e incertezze, presenti già nella fase di "normalità", si sono accentuati. Così la pervasività del lavoro nella vita personale, il senso di isolamento e, infine, le maggiori difficoltà di valutazione manageriale dell'operato dei collaboratori. Ma si è capito meglio chi possiede il senso di responsabilità personale, la capacità di auto organizzarsi, di applicare la giusta concentrazione. Luci ed ombre, quindi. Cosa possono fare le aziende: cedere alla sindrome del controllo del personale ad oltranza o aprirsi al cambiamento?

Anche da liberi continueremo a **lavorare in modo agile**? La domanda è sulla bocca di tutti: le visioni di queste settimane, con manager in riunione dalla sala da pranzo mentre i familiari passano occupati in altre cose, con seri professionisti che conciliano la partecipazione ad incontri di lavoro con affettuosità improvvise subite dall'animale domestico, con studenti universitari e di tutti gli ordini di scuola che improvvisamente perdono la connessione (chissà perché quando l'infelice docente inizia ad interrogare...), la casistica è ricca e 

Fisco

L'Editoriale di Piermaria Corso

## Coronavirus e autocertificazione: si apre l'era dei controllabili

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Nell'emergenza Covid-19, lo Stato si è impegnato a rendere disponibili risorse ingenti anche a fondo perduto, sostegni finanziari di vario tipo, modalità di allentamento della pressione fiscale. In questo contesto, l'autocertificazione diventa una componente essenziale nei rapporti tra cittadini e Stato e consente una riflessione più generale sulla quantità di burocrazia che, diversamente, accompagnerebbe l'istanza, l'istruttoria e la risposta. Ma le misure di sostegno economico presuppongono che il richiedente si trovi nella situazione giuridico-economica prevista per l'erogazione stessa e lo Stato intende contrastare ogni abusivo accesso a queste risorse con la capacità di effettuare i necessari controlli e di gestire la prevedibile enorme massa di procedimenti penali (e non) consequenziali. Un dubbio: sarà capace di controllare tutti i controllabili?

In un momento storico in cui famiglie, lavoratori e imprese chiedono allo Stato un **aiuto economico** in tempi brevi, acquista un ruolo centrale l'**autocertificazione** e cioè la dichiarazione che il soggetto interessato rende circa il possesso dei requisiti richiesti per usufruire dell'erogazione.

Lo Stato intende contrastare ogni abusivo accesso a queste risorse con un rafforzato **sistema sanzionatorio penale** e con l'obbligo di **restituzione** di una **somma maggiorata** rispetto a quella **indebitamente percepita**, ma questo obiettivo presuppone la capacità di effettuare i necessari controlli e di gestire la prevedibile enorme massa di procedimenti penali consequenziali. È lecito nutrire più di un dubbio circa la capacità di **controllare tutti i controllabili**.

L'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre a decine di migliaia di vittime, ha recato un colpo tremendo all'economia italiana, mettendo in gioco se non la ripresa stessa almeno i tempi di un qualche ritorno alla normalità.

Lo Stato si è impegnato a rendere disponibili risorse ingenti anche a **fondo perduto**, **sostegni finanziari** di vario tipo, modalità di **allentamento** della **pressione fiscale**: sul piano individuale vengono erogate somme destinate ai consumi indifferibili, sul piano generale vengono rese disponibili risorse destinate a sostenere la domanda (e, con essa, la produzione e i servizi).

Anche i benefici a fondo perduto - come tutte le misure di sostegno economico, quale che ne sia la denominazione - presuppongono che il richiedente si trovi nella situazione giuridico-economica prevista per l'erogazione stessa.

**Leggi anche** Per il contributo a fondo perduto non spettante risponde chi firma l'istanza

I contributi non vengono erogati "a pioggia" e si tratta di evitare che "piova sul bagnato", e cioè che soggetti a vario titolo immeritevoli ricevano risorse non

spettanti, le sottraggano alla massa di coloro che sono effettivamente bisognosi e, comunque, sottraggano allo Stato disponibilità impiegabili per fronteggiare altri profili della spesa pubblica.

La logica esigerebbe un **previo controllo** sulla **legittimità** della **domanda** di usufruire dei **benefici economici**, ma la logica si scontra con la necessità che i tempi dell'intervento statale siano i più celeri possibili perché, come dicevano i Romani, chi dà prima dà di più e, nell'ottica del ricevente che si trova nella situazione di bisogno, *venter non patitur dilationem*.

La pratica impossibilità del previo controllo trasforma i **richiedenti** in un **popolo di controllabili**, secondo una tempistica al momento non precisabile.

Nessuna presunzione di falsità e truffa ai danni dello Stato, ma nemmeno presunzione di correttezza come - in epoca non sospetta - ha ricordato la Corte costituzionale occupandosi dei controlli in materia economica e fiscale sulla condotta dei contribuenti (Corte cost. 26 aprile 2002 n. 33, in Corriere Tributario n. 24/2002, pag. 2165 con nota dello scrivente).

La normativa del maggio 2019 fissa le **regole** per **usufruire dei benefici economici** legati a determinate situazioni fattuali; ne rende edotti i destinatari per consentire loro la scelta di un comportamento consapevole; indica il complesso delle sanzioni comminate per dichiarazioni false e indebito accesso a contributi, indennità, finanziamenti ed altre erogazioni; richiede, a chi ritiene di rientrare tra i possibili beneficiari, di fare un autoscreening e di rilasciare una dichiarazione di meritevolezza di cui si assume ogni responsabilità (anche penale).

L'**autocontrollo** (che può essere fraudolento) **non sostituisce** i possibili **controlli** di competenza della pubblica amministrazione, della polizia giudiziaria e della magistratura, ma questi ultimi da un lato sono differiti; dall'altro sono ostacolati dal numero dei soggetti da

controllare; da un altro ancora, risentono del rapporto sfavorevole tra addetti ai controlli e controllabili che si traduce in accertamenti comunque ridotti e in larghe fasce di controllabili che nessuno controllerà.

Comunque sia, l'**autocertificazione** diventa una **componente essenziale** nei rapporti tra **cittadini e Stato** e consente una riflessione più generale sulla quantità di burocrazia che, diversamente, accompagnerebbe l'istanza, l'istruttoria e la risposta.

La protezione - doverosa - degli interessi pubblici non deve penalizzare oltre misura chi legittimamente aspira ad estrarre liberamente la propria iniziativa economica o si trova comunque a poter beneficiare di forme di solidarietà economica che gli consentano di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e di vivere in modo dignitoso, nonostante gli effetti devastanti dell'emergenza sanitaria sull'economia.

La norma penale di riferimento per chi specula sulla crisi per truffare lo Stato è rappresentata dall'art. 316 *ter* c.p. che reprime la "indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e di enti pubblici" conseguente all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

L'agitare lo spettro della **sanzione penale** incontra - nella capacità di deterrenza - due limiti di cui è opportuno che il legislatore tenga conto: il primo è che una **erogazione** prossima (ma non superiore) ai 4.000 euro integra un **illecito amministrativo**, e non penale, e comporta il mero pagamento di una somma. Il

soggetto propenso alla trasgressione può monetizzare il rischio, alla luce di un rapporto costi-benefici, e scegliere di correrlo (sarà poi un problema dello Stato recuperare effettivamente la somma dovuta).

Il secondo limite discende dal sistema generale penale: un **illecito penale** superiore e prossimo ai 4.000 euro potrebbe essere considerato "particolarmente tenue" ed usufruire in concreto della causa di esclusione della punibilità (art. 131-*bis* c.p.) in forza di una sottovalutazione giudiziale del quadro generale in cui l'illecito si inserisce (rappresentato, verosimilmente, da migliaia di indebite erogazioni) e dalla perenne ricerca di ragioni per sfrontare i carichi giudiziari.

Ciò determinerebbe che **anche i controllati** il cui illecito venga accertato **uscirebbero indenni** dalla **vicenda giudiziaria** (con ulteriori costi per lo Stato).

In altri tempi (es., per le truffe legate alle sovvenzioni in occasione delle alluvioni) lo Stato ha escluso che dell'amnistia beneficiassero anche questi illeciti: oggi basterebbe precisare che la **dichiarazione falsa** e l'erogazione indebita da emergenza Coronavirus integra sempre e comunque la violazione dell'art. 316 *ter* comma 1, c.p.; che l'art. 131-*bis* c.p. non è applicabile, oltre che nei casi dei commi 2° e 3°, anche in questo e che non si tiene conto di una o più delle **circostanze attenuanti** astrattamente **riconoscibili**.

Lo Stato ha l'obbligo di contrastare l'"assalto alla diligenza" di quanti non hanno remora a sottrarre risorse a chi ne è veramente bisognoso e meritevole.

## Fisco

Per gli imprenditori individuali

## Estromissione agevolata con autofattura entro il 31 maggio

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

È in scadenza il termine per esercitare l'opzione per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti dagli imprenditori individuali. Stando alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020, l'esercizio dell'opzione - da attuare tramite comportamento concludente - deve avvenire entro il 31 maggio 2020. In mancanza di chiarimenti, deve prudenzialmente ritenersi che tale termine non possa beneficiare della sospensione degli adempimenti prevista per l'emergenza da Covid-19 nei casi in cui l'estromissione, laddove rilevante ai fini IVA, determini l'obbligo di emissione di autofattura.

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 690, legge n. 160/2019) ha riproposto le disposizioni agevolative per l'**estromissione degli immobili strumentali** posseduti dagli **imprenditori individuali**.

Leggi anche

- Termini riaperti per l'estromissione agevolata degli immobili degli imprenditori individuali

- Estromissione agevolata: l'immobile della ditta individuale diventa personale

La **disciplina** è sostanzialmente **invariata** rispetto a quella in vigore negli ultimi anni e consente di escludere tali beni dal regime d'impresa, beneficiando dell'applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP. Gli immobili oggetto dell'estromissione agevolata devono essere posseduti al 31 ottobre 2019 e alla stessa data deve essere verificato il requisito della strumentalità, per natura o per destinazione.

Il termine per l'esercizio dell'opzione è fissato al **31 maggio 2020**, anche se i relativi effetti retroagiscono al 1° gennaio 2020.

### In cosa consiste l'agevolazione

L'agevolazione si sostanzia nell'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza emersa con applicazione di un'**imposta sostitutiva** di IRPEF e IRAP, con **aliquota dell'8 per cento** da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscale dell'immobile oggetto di estromissione. È inoltre possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986.

### Come effettuare l'opzione

L'opzione avviene per **comportamento concludente**, ossia attraverso atti che rendano manifesta la volontà di escludere gli immobili dal patrimonio dell'impresa. In mancanza di un atto notarile, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2016, può considerarsi comportamento idoneo ad attestare la volontà di estromettere gli immobili la contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria), oppure

sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

La stessa circolare ha precisato che l'opzione si intende "**perfezionata**" con l'**indicazione in dichiarazione** dei redditi dei relativi valori (valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva), indipendentemente, quindi, dal pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

### Come versare l'imposta sostitutiva

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in **due rate**:

- il 60% entro il 30 novembre 2020;
- il restante 40% entro il 30 giugno 2021.

Facendo leva sui chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, deve concludersi che l'opzione per l'estromissione agevolata è consentita anche nell'ipotesi in cui il valore normale (o catastale) dell'immobile sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. In tal caso l'emersione di una minusvalenza (indeducibile) e l'assenza di una base imponibile fa sì che l'operazione di estromissione determini i suoi effetti senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva.

L'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali non sono dovute poiché non si verifica in concreto nessun trasferimento immobiliare, bensì un mero passaggio dalla sfera dell'impresa individuale a quella privata.

### Ai fini dell'IVA

L'estromissione configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA, in quanto equiparata a una cessione di beni ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. n. 633/1972, salvo che si tratti di beni per i quali l'imprenditore non abbia operato la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto.

Ad esempio, nel caso in cui il bene sia stato acquistato da un privato, o prima del 1° gennaio 1973, oppure nel caso in cui l'imprenditore ponga in essere esclusivamente operazioni esenti, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta, l'estromissione non determina alcun obbligo di versamento ai fini IVA.

Se dovuta, l'imposta sul valore aggiunto non subisce nessuna riduzione e obbliga all'emissione di **autofattura** e al relativo **versamento nei termini ordinari**. Inoltre, qualora l'operazione di estromissione avvenga prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di acquisto e comporti un cambio di destinazione, è necessario effettuare la rettifica della detrazione prevista dall'art. 19-*bis*2 del D.P.R. n. 633/1972.

#### Si applica la sospensione dei termini da Covid-19?

La sussistenza di obblighi rilevanti ai fini IVA può risultare **dirimente** nel fornire risposta al quesito che è legittimo porsi in merito agli effetti della **sospensione degli adempimenti**, sancita dall'art. 62 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), sulle operazioni di estromissione agevolata.

La norma in questione ha infatti disposto la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con la previsione secondo cui gli

**adempimenti sospesi** sono effettuati **entro il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

Se da un lato, in assenza di obblighi di fatturazione (come nel caso di estromissioni fuori campo IVA) è possibile sostenere che il termine per l'esercizio dell'opzione per l'estromissione agevolata configuri un generico adempimento, in quanto tale ammesso a beneficiare della sospensione, conclusioni opposte dovrebbero ritenersi valide in caso di sussistenza dell'obbligo di emissione di autofattura.

In tale circostanza, infatti, un **atteggiamento prudentiale** impone l'emissione di tale documento entro il 31 maggio sulla scorta di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 8/E del 3 aprile 2020](#), nella quale si sostiene che l'emissione delle fatture non è un adempimento che può essere annoverabile fra quelli sospesi per effetto delle disposizioni previste dall'art. 62, D.L. n. 18/2020.

**Leggi anche** [Fattura elettronica e corrispettivi senza sospensione da Coronavirus](#)



## Fisco

Nel decreto Rilancio

## Crediti d'imposta trasformati in moneta fiscale

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

La cessione dei crediti d'imposta potrebbe essere un modo per immettere velocemente liquidità nelle casse (vuote) delle imprese? L'opportunità è offerta dal decreto Rilancio, che ammette la possibilità di trasformare in "moneta fiscale" una serie di crediti d'imposta, permettendo alle imprese di monetizzarli più velocemente in caso di capienza dei debiti da versare mediante modello F24. In alternativa all'utilizzo diretto, pertanto, il credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro ovvero quello per l'adeguamento dei locali aperti al pubblico potranno essere ceduti a terzi (comprese banche, altri istituti di credito e intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione.

La **cessione dei crediti d'imposta** porta **liquidità** nelle casse delle imprese: l'art. 122 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) introduce in via sperimentale, **fino al 31 dicembre 2021**, la possibilità - per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

I **crediti cedibili** sono:

- il credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto Cura Italia);
- il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del decreto Rilancio);
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto Rilancio);
- il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125 del decreto Rilancio).

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24 senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e 250.000 euro; la quota non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Gli stessi cessionari, in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispondono soltanto dell'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

**Leggi anche Covid-19: dalla cessione dei crediti fiscali un aiuto alla liquidità delle imprese**

### Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

### Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019). Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Il credito d'imposta è commisurato all'importo del canone pagato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Il credito d'imposta **non è cumulabile** con quello riconosciuto per il mese di marzo 2020 dal decreto Cura Italia.

## Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese stesse, nel limite massimo di 80.000 euro.

Possono beneficiare del credito d'imposta gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Gli interventi per i quali è riconosciuto il credito sono quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è:

- **cumulabile** con altre agevolazioni previste per le medesime spese, e comunque nel limite del costo sostenuto;
- utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l'applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro.

Uno o più decreti ministeriali individueranno ulteriori spese o soggetti aventi diritto al credito. Con provvedimento da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate definirà modalità e criteri di applicazione e fruizione del credito.

## Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene previsto in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata

l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra riportati (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta:

- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza applicazione dei limiti annuali di compensazione di 1 milione e di 250.000 euro;

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito stesso, si rinvia all'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio. Vengono infine abrogati gli articoli 64, D.L. n. 18/2020 e 30, D.L. n. 23/2020, che disciplinavano lo stesso credito.

## Cessione delle detrazioni fiscali

Inoltre, l'art. 121 del decreto Rilancio introduce - sempre in via sperimentale, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (interventi per recupero del patrimonio edilizio, per l'efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di pannelli solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici), di optare, alternativamente per:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- la **trasformazione** dell'importo della detrazione in

**credito d'imposta** da utilizzare anche in compensazione, con **facoltà di successive cessioni** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione nel modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota

di credito non fruita nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Gli stessi cessionari, in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispondono soltanto dell'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

In altri termini, ammettendo la possibilità di cedere i crediti d'imposta, questi di fatto vengono monetizzati e trasformati in moneta fiscale.



## Fisco

Da Confprofessioni

## Decreto Rilancio: è discriminatoria l'esclusione dei professionisti dai contributi a fondo perduto

Secondo Confprofessioni le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, secondo il quale i professionisti sono persone e beneficiano delle indennità di 600 euro, quindi non hanno diritto ai contributi a fondo perduto delle imprese, previsti dal Decreto Rilancio, non sono appropriate per un ministro della Repubblica. Con la nota del 22 maggio 2020 Confprofessioni ha evidenziato come si tratti di una visione ottocentesca dell'economia che inquadra ancora il lavoro professionale con la lente delle corporazioni.

Confprofessioni ha pubblicato un comunicato stampa in data 22 maggio 2020 riguardante i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio.

In particolare, è stato sottolineato come le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, secondo il quale i professionisti sono persone e beneficiano delle indennità di 600 euro, quindi non hanno diritto ai **contributi a fondo perduto** delle imprese, non sono appropriate per un ministro della Repubblica.

Il presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella**, ha attaccato il ministro Gualtieri dopo l'intervista di ieri alla trasmissione Piazza Pulita, nella quale ha ribadito l'esclusione di 2 milioni di liberi professionisti dai contributi a fondo perduto per le imprese previsti dal decreto rilancio.

Infatti, le dichiarazioni di Gualtieri denotano una pericolosa approssimazione su un settore economico, quello degli **studi professionali**, che occupa 900 mila lavoratori tra dipendenti e collaboratori e muove un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro all'anno. In realtà è un settore che investe e produce ricchezza per il Paese, ma anche un settore colpito duramente dalla **crisi economica**, innescata dalla pandemia. Secondo il Presidente di Confprofessioni non ci sono differenze tra un **imprenditore** che per effetto del Covid-19 ha subito un calo di fatturato e un dentista, un avvocato, un architetto o un commercialista che per lo stesso motivo hanno subito il medesimo danno.

Conclude Confprofessioni che al ministro Gualtieri sfugge la **nozione di impresa**, così come formulata nelle raccomandazioni della Commissione europea, che considera impresa "ogni entità", a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività

economica.

Il decreto rilancio rappresenta un punto di non ritorno e Confprofessioni farà valere in tutte le sedi che si tratta di una **norma discriminatoria** e palesemente incostituzionale.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Detrazione per interventi di recupero del patrimonio: la SGR non è assimilabile ad una impresa di costruzione

In tema di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio, nel caso di acquisto dell'immobile da un fondo comune d'investimento, la SGR non può essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini delle detrazioni, in quanto, sebbene abbia come oggetto dell'attività esercitata, la gestione e l'acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l'utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 141 del 22 maggio 2020.

Con la risposta a interpello n. 140, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio e acquisto dell'immobile da un **fondo comune d'investimento**.

Il TUIR prevede che nel caso di **interventi di restauro** e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari spetta una detrazione, ai fini dell'IRPEF, calcolata sul valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020, la **detrazione** riconosciuta all'acquirente o all'assegnatario

dell'immobile è pari al 50 per cento ed è calcolata su un importo massimo di 96.000 euro.

La detrazione spetta a condizione che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie abbiano:

- realizzato **interventi di restauro** e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia sull'intero fabbricato;

- ceduto le **unità immobiliari** facenti parte del predetto fabbricato entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori.

**L'agevolazione** non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione ed è, inoltre, possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.

In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Occorre dunque chiarire il significato da attribuire alla locuzione "**impresa di costruzione** o ristrutturazione immobiliare", contenuta nel citato articolo 16-bis, comma 3, del Pagina 3 di 7 TUIR, al fine di stabilire se il contribuente, avendo acquistato l'immobile da una società di gestione di un fondo immobiliare che ha affidato ad imprese terze la materiale esecuzione delle opere edilizie, possa fruire della detrazione ivi richiamata.

In linea di principio, la locuzione "impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare" deve essere intesa nell'accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono direttamente i lavori di costruzione o ristrutturazione ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, affidano ad imprese terze la materiale esecuzione di tali lavori.

Ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale occorre verificare se il **fondo comune d'investimento** possa essere equiparato alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. A tal fine, si definisce il fondo comune d'investimento come l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte.

Per quanto attiene ai **fondi italiani immobiliari**, sono definiti come fondi che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa

e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri. La Corte di Cassazione ha affermato che i fondi comuni di investimento costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti. Dunque, il fondo immobiliare configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di costruzione di beni immobili.

Tra l'altro se il legislatore avesse voluto estendere il regime di favore anche agli atti di trasferimento d'immobili a favore di fondi comuni d'investimento, lo avrebbe espressamente previsto, utilizzando una terminologia diretta a individuare in modo puntuale i predetti FIA.

Di conseguenza la **SGR**, in qualità di gestore di un fondo immobiliare, non può essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini delle detrazioni, in quanto, sebbene abbia come oggetto dell'attività esercitata, la gestione e l'acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l'utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 141](#)

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Spese per interventi di recupero del patrimonio: il consenso all'esecuzione dei lavori del proprietario

Nell'ambito della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile, il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione stessa. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate che ha fornito importanti chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio con le risposte a interpello nn. 140 e 142 del 22 maggio

2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 140 e 142 del 22 maggio 2020 in tema di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio.

In particolare, il quesito di cui alla risposta a interpello n. 140 fa riferimento alla possibilità di fruire della detrazione ai fini dell'IRPEF delle spese sostenute per l'**acquisto** e l'installazione di un **condizionatore**.

Il dubbio interpretativo deriva dalla circostanza che il contribuente, in qualità di **detentore dell'immobile** oggetto dell'intervento, ha ottenuto il consenso all'esecuzione dell'intervento stesso da parte del proprietario dell'immobile, in forma scritta, solo al termine dei lavori mentre, prima dell'installazione dell'apparecchio, l'autorizzazione in questione era stata comunicata solo telefonicamente.

Secondo l'art. 16-bis del TUIR spetta una **detrazione** dall'imposta lorda, attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati.

Tra gli **interventi agevolabili** effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze rientrano anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Quanto agli interventi è stato precisato che le tipologie di **opere ammesse** ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Tra gli interventi riconducibili alla **efficienza energetica** e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili vi è l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese. Al riguardo, la detrazione spetta anche ai **detentori dell'immobile** a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La data di **inizio dei lavori** deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell'inizio dei lavori, di un **titolo di detenzione** dell'immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla **detrazione**, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. Quanto invece al **consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, è stato sottolineato come il consenso possa essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione stessa.

### Il trasferimento della detrazione

Nell'ipotesi di **vendita dell'unità immobiliare** su cui sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione, non utilizzata in tutto o in parte dal venditore, viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti intercorso nell'atto d'acquisto, all'acquirente persona fisica.

Nel caso di **cessione dell'intera proprietà** di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio, è stato evidenziato che benché il legislatore abbia utilizzato il termine "vendita", la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito.

In caso di costituzione del **diritto di usufrutto**, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, è stato chiarito che le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario, ciò in quanto la previsione di cui all'articolo 16-bis, comma 8, del Tuir riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale, in via di prassi, è stata assimilata la donazione e dunque si tratta di ipotesi di trasferimento della proprietà dell'immobile.

Il trasferimento di una **quota di proprietà** dell'unità immobiliare non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione atteso che tale passaggio può verificarsi esclusivamente in presenza della cessione dell'intero immobile.

L'**utilizzo delle rate residue**, rimane in capo al venditore qualora venga ceduta solo una quota dell'unità immobiliare e non il 100 per cento a meno che, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 140

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 142

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

# Accertamenti bancari: il contribuente non può fornire giustificazioni inconferenti

In sede di accertamento bancario, il contribuente titolare di reddito di impresa o di lavoro autonomo è tenuto a fornire concrete giustificazioni in merito alla provenienza degli accrediti nonché le motivazioni sottese ai prelievi effettuati. In caso contrario, vige la presunzione legale di cui all'art. 32 del DPR 600/1973, in virtù della quale tutti i movimenti rilevati sono sinonimo di ulteriore reddito imponibile non dichiarato. A confermare questo principio è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9512 depositata il 22 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente alcuni avvisi di accertamento, all'esito delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 600/1973. Secondo l'Ufficio le prove contrarie addotte erano del tutto inconferenti e, come tali, non idonee a giustificare l'estraneità delle operazioni ai fatti imponibili, ai sensi dell'art. 32 del richiamato DPR. Detti provvedimenti venivano immediatamente impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale che ne accoglieva le doglianze. La decisione, però, non veniva confermata in secondo grado dai giudici appello, i quali motivavano l'accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Ufficio sul presupposto della mancanza di informazioni fornite dal contribuente in merito alle movimentazioni bancarie e all'accreditamento di somme. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso in Cassazione il contribuente.

## La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9512 depositata il 22 maggio 2020, ha respinto il ricorso presentato dal contribuente. I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che in materia di accertamenti bancari il contribuente deve dimostrare in modo analitico e dettagliato l'effettiva estraneità di ciascuna delle operazioni o delle movimentazioni effettuate sul proprio conto ai fatti imponibili. Altrimenti, prosegue la Corte, in virtù della presunzione legale richiamata dall'art. 32

del DPR 600/1973, i prelevamenti ed i versamenti effettuati sul conto corrente esaminato verranno imputati ai ricavi oggetto di tassazione. La suddetta disposizione normativa, chiariscono i giudici della Corte, può essere applicata non solo ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma anche alla restante parte dei contribuenti. Nel caso di specie, il contribuente esaminato non aveva saputo fornire in sede di verifica fiscale, la provenienza degli accrediti nonché le motivazioni collegate ai prelevamenti effettuati sul proprio conto corrente. Da qui il rigetto del ricorso.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Da Confimi Industria

# Decreto Rilancio: differire a settembre non solo Irap ma anche Ires e Irpef

Confimi Industria ha chiesto che si intervenga per il differimento a settembre non solo dell'Irap ma anche di Ires e Irpef di giugno attraverso il meccanismo del calo di fatturato già previsto per IVA, contributi e ritenute dipendenti. In una nota del 22 maggio 2020 è stato evidenziato come l'eliminazione a giugno del pagamento dell'Irap prevista dal Decreto Rilancio agevola solo chi ha avuto risultati in crescita nel 2019. Infatti l'IRAP risulterà dimezzata per chi ha raddoppiato il volume della produzione rispetto al 2018; ridotta di 2/3 per chi l'ha triplicato e così via.

Confimi Industria ha pubblicato un comunicato stampa in data 22 maggio 2020 in merito al Decreto Rilancio e all'eliminazione a giugno del pagamento dell'Irap. E' stato evidenziato come l'eliminazione a giugno del pagamento dell'Irap sia solo apparentemente un'azione buona e giusta, in quanto si pone in contrasto con il principio della capacità contributiva.

Ciò perché la norma agevola solo chi ha avuto risultati in crescita nel 2019. Infatti l'IRAP risulterà dimezzata per chi ha raddoppiato il volume della produzione rispetto al 2018; ridotta di 2/3 per chi l'ha triplicato e così via, a prescindere da crolli di fatturato rilevabili nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020.

Con riferimento, invece, a chi ha mantenuto gli stessi volumi oppure ha avuto una contrazione rispetto al 2018 non avrà alcuna riduzione.

Pertanto, la norma andrebbe riscritta valutando la prospettiva di dirottare i circa 4 miliardi impegnati per questa misura verso l'introduzione della deducibilità piena del costo del lavoro ai fini dell'IRAP.

La confederazione del manifatturiero chiede inoltre



che si intervenga per il differimento a settembre non solo dell'Irap ma anche di Ires e Irpef di giugno attraverso il meccanismo del calo di fatturato già previsto per IVA, contributi e ritenute dipendenti.

In una situazione di emergenza come questa l'imperativo dovrebbe essere rinviare le tasse dove il fatturato soffre e togliere tutta la zavorra burocratica che rende ingestibili i troppi adempimenti.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Confimi Industria, comunicato stampa 22/05/2020

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Detrazione sisma+ecobonus: cessione del credito solo per gli interventi su parti comuni di edifici

In tema di detrazione sisma+ecobonus, la cessione del corrispondente credito d'imposta può essere effettuata solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici. La cessione inoltre deve essere svolta in favore di fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili; altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata); banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 137, 138 e 139 del 22 maggio 2020.

Con le risposte a interpello nn. 137, 138 e 139 del 22 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **detrazione** per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica e **cessione del credito**. Con riferimento alle modalità di fruizione della detrazione prevista per gli interventi di recupero del **patrimonio edilizio**, di cui all'art. 16-bis del Tuir, qualora l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione", salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica.

Quanto al cambio di destinazione d'uso, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che

l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consiste in un intervento di **conservazione del patrimonio** edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico** e alla **riqualificazione energetica**, l'articolo 14, c. 2-quater.1, del DL n. 63 del 2013 dispone che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In luogo della **detrazione**, i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione** del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

La possibilità di **cedere il credito** d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi in esame spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici.

E' stato tra l'altro confermato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili **parti comuni** a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, questo soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette **parti comuni**.

La locuzione "parti comuni", quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.

Quanto all'ambito applicativo della **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (sismabonus) sono stati individuati i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

- fornitori** dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;

- altri soggetti privati**, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);

- banche** e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che

ricadono nella no tax area.

Questi chiarimenti valgono anche per la cessione della detrazione (sisma+ecobonus) di cui al richiamato comma 2-quater.1 dell'articolo 14, trattandosi, di una detrazione alternativa.

Occorre evidenziare che la **detrazione** in questione (sisma+ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

In particolare, con riferimento agli **interventi ecobonus**, gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Inoltre, per effetto della possibile sovrapposizione delle disposizioni agevolative, laddove gli interventi in questione di **sisma+ecobonus** possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni.

### Le unità collabenti

Ai fini della **detrazione** sisma+eco bonus si richiede l'esistenza dell'edificio, che è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2, "unità collabenti", in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

In ogni caso anche per le **unità collabenti** deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 137](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 138](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 139](#)

### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Contraddittorio preventivo obbligatorio sempre per i tributi armonizzati

Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati: nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Per i tributi armonizzati, come l'Iva, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, sempreché il contribuente fornisca elementi idonei a superare la c.d. "prova di resistenza". Questi i principi contenuti nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9496, depositata il 22 maggio 2020.

L'Ufficio notificava ad un contribuente, di professione geometra, un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed Iva, a seguito di una verifica "a tavolino". La contestazione fondamentalmente riguardava dei compensi percepiti quale amministratore di una società che secondo l'Agenzia dovevano essere considerati redditi da lavoro autonomo, quindi assoggettati ad Iva. L'atto impositivo veniva impugnato, eccependo, tra l'altro, che lo stesso era illegittimo in quanto emesso senza l'instaurazione del contraddittorio preventivo, senza la redazione di un Pvc ed il rispetto del termine dei 60 giorni di cui all'art. 12 L. 212/2000. La CTP accoglieva il ricorso ma la sentenza era riformata in appello. La CTR infatti riteneva che trattandosi di accertamento a tavolino non era necessaria alcuna formalità preventiva alla redazione dell'avviso di accertamento; nel merito, poi, i giudici ritenevano corretta la pretesa erariale. Il contribuente proponeva ricorso, ribadendo le eccezioni già formulate in primo grado, anche in relazione all'errata qualificazione delle somme percepite quale legale rappresentante di una società.

### La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9496, depositata il 22 maggio 2020, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza di appello.

Le Sezioni Unite (n. 24823/2015) hanno chiarito come l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7 L. 212/2000 è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio o redazione di Pvc.

Inoltre è stata stabilita una precisa distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati: per questi ultimi l'obbligo dell'Agenzia di esperire il contraddittorio



endoprocedimentale, a pena d'invalidità del successivo atto impositivo, sussiste solo ove tale obbligo sia espressamente previsto dalla legge. Al contrario, in base al diritto unionale, per i tributi armonizzati la violazione del dovuto contraddittorio preventivo comporta, anche in ambito tributario, un vizio del conseguente avviso di accertamento, ammesso che il contribuente superi la c.d. "prova di resistenza". In sintesi è necessario dimostrare che le ragioni che si sarebbero potute far valere nel contraddittorio non erano puramente pretestuose e pertanto si sia effettivamente violato il diritto di difesa. Nella specie, se è vero che era stato svolto un accertamento "a tavolino", lo stesso aveva riguardato anche l'Iva (tributo armonizzato), ma la CTR non aveva in alcun modo verificato il superamento della prova di resistenza, ritenendo erroneamente che il contraddittorio preventivo non fosse comunque obbligatorio. Fondata era infine anche la doglianza del contribuente in relazione alla qualificazione del reddito derivante dalla carica di amministratore ricoperta dal contribuente. La CTR non si era infatti avveduta che sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente le somme percepite per gli uffici di legali rappresentanti delle imprese (art. 50, comma 1 Tuir, lettera c-bis), salvo che gli stessi non rientrino nell'oggetto della professione di cui all'art. 53 comma 1 Tuir, concernente redditi di lavoro autonomo.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'AIDC

# Decreto Rilancio: i professionisti scrivono al Ministro Gualtieri e al Direttore dell'Agenzia Ruffini

Ad oggi per i professionisti ordinistici permane l'esclusione dalla misura dei 1.000 euro, permangono i limiti di reddito anche per aprile e maggio sul beneficio di 600 euro e non è previsto l'accesso ai contributi a fondo perduto, che sarebbero una boccata di ossigeno per tutte quelle micro-realtà che in questi mesi hanno lavorato senza sosta e senza profitto per affrontare assieme allo Stato e ai cittadini una tragedia umana ed economica quale da generazioni non si era mai vista. Lo hanno sottolineato le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec in una nota del 22 maggio 2020.

Le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco,

Ungdcec e Unico hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto in data 22 maggio 2020, con cui hanno reso noto di aver scritto al Ministro dell'Economia, **Roberto Gualtieri**, e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, **Ernesto Maria Ruffini**, dopo le dichiarazioni del Ministro alla trasmissione "Piazza Pulita", secondo cui i professionisti sono esclusi dai **contributi a fondo perduto** che il Decreto Rilancio prevede per i soggetti titolari di attività di impresa in quanto sono "solo persone".

In tal modo è stato chiesto al Ministro una rettifica delle sue affermazioni e un po' di chiarezza normativa. Infatti, secondo il Ministro i **professionisti ordinistici** italiani hanno diritto ai benefici individuali, ma non a quelli che la legge riconosce alle attività economiche e quindi agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani.

Con il **Decreto Rilancio** viene negato quanto riconosciuto con il precedente Decreto Liquidità, nel quale il riferimento alle attività economiche è nell'ottica della Raccomandazione CE 361/2003, secondo cui impresa è "qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica".

E' stato evidenziato come ad oggi per i professionisti ordinistici permane l'esclusione dalla misura dei 1.000 euro, permangono i **limiti di reddito** anche per aprile e maggio sul beneficio di 600 euro e non è previsto l'accesso ai **contributi a fondo perduto**, che sarebbero una boccata di ossigeno per tutte quelle micro-realtà che in questi mesi hanno lavorato senza sosta e senza profitto per affrontare assieme allo Stato e ai cittadini una tragedia umana ed economica quale da generazioni non si era mai vista.

E' certamente vero che la mancata partecipazione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro alla riunione convocata dall'Agenzia delle Entrate sulla gestione tecnica dei contributi a fondo perduto, introdotti dal Decreto Rilancio, è senza dubbio una decisione netta che esprime una contrarietà profonda nei confronti della decisione di escludere i professionisti.

Alla preoccupazione dell'Agenzia delle Entrate che i clienti dei professionisti e le piccole imprese, artigiani e commercianti, possano avere danno dalla decisione delle rappresentanze dei commercialisti e dei consulenti del lavoro di non prendere parte all'incontro, le Associazioni hanno risposto per rassicurare e ricordare che i professionisti non hanno mai smesso di essere vicini ai loro clienti.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco,  
Ungdcec, Unico comunicato 22/05/2020,

## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Giacomo Manara

## Smart working: il cambiamento d'epoca è arrivato!

di Giacomo Manara - Professore a contratto di Change management, Competenze manageriali e Gestione delle Risorse Umane presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Smart working. La rivoluzione è partita da lontano. Da anni, infatti, molte imprese hanno applicato questa nuova modalità di lavoro. Ma, nella fase emergenziale da Coronavirus, dubbi e incertezze, presenti già nella fase di "normalità", si sono accentuati. Così la pervasività del lavoro nella vita personale, il senso di isolamento e, infine, le maggiori difficoltà di valutazione manageriale dell'operato dei collaboratori. Ma si è capito meglio chi possiede il senso di responsabilità personale, la capacità di auto organizzarsi, di applicare la giusta concentrazione. Luci ed ombre, quindi. Cosa possono fare le aziende: cedere alla sindrome del controllo del personale ad oltranza o aprirsi al cambiamento?

Anche da liberi continueremo a **lavorare in modo agile**? La domanda è sulla bocca di tutti: le visioni di queste settimane, con manager in riunione dalla sala da pranzo mentre i familiari passano occupati in altre cose, con seri professionisti che conciliano la partecipazione ad incontri di lavoro con affettuosità improvvisate subite dall'animale domestico, con studenti universitari e di tutti gli ordini di scuola che improvvisamente perdono la connessione (chissà perché quando l'infelice docente inizia ad interrogare...), la casistica è ricca e piena di folklore.

La situazione contingente ha infatti notevolmente avvicinato una enorme fascia di popolazione all'uso delle **tecnologie di comunicazione** a distanza: molti esseri umani, prima riluttanti magari solo per pigrizia o per una posizione di principio, hanno capito nei fatti che i comandi da attivare sono pochi e poi, oltà, il miracolo avviene: nel nostro schermo appare una persona, che vediamo e sentiamo con chiarezza, di cui possiamo apprezzare la freschezza o la stanchezza, l'eleganza o la trascuratezza, l'accoglienza degli ambienti familiari o il disordine di una sistemazione precaria.

**Abbiamo imparato e fatto nostro un nuovo approccio al lavoro?** Le organizzazioni si sono finalmente trasformate? Difficile confermarlo, di fronte a partecipanti a corsi di formazione virtuale che dicono "sì ma la fisicità è un'altra cosa..." (forse passavamo il tempo a toccarci? Non mi pare di ricordarlo...), di fronte a **manager e imprenditori** che dicono "non vedo l'ora di averli qui, così controllo se lavorano o no".

Eppure questa rivoluzione era partita da lontano, da anni molte imprese hanno aperto a questa **nuova modalità di lavoro e di organizzazione**, ben più flessibile del precedente modello del telelavoro da tanti punti di vista:

- la **prestazione è veramente flessibile** in quanto al luogo, e decisamente più flessibile come orario, anche se naturalmente occorre identificare precisamente delle fasce orarie di reperibilità;

- i **supporti informatici e di telecomunicazione** si stanno velocemente perfezionando (si parla ormai da tempo di wi-fi gratuito per tutti...);

- non comporta, come abbiamo ricordato da queste stesse pagine recentemente, nessuna modifica della sede di lavoro né ha alcun effetto sull'**inquadramento**, sul **livello retributivo** e sulle possibilità di crescita professionale del dipendente.

Gli osservatori del mondo dell'impresa si aspettano quindi che questa rivoluzione acceleri e si consolidi, grazie all'**estensione forzata del modello a imprese e persone** che fino a poche settimane fa si mostravano ancora persistentemente riluttanti e scettici.

Dipende però da **come abbiamo vissuto in queste settimane questa rivoluzione forzata**:

- è stata la naturale continuazione di un percorso di acquisizione di agilità progressiva nelle relazioni di lavoro e nell'organizzazione di tempi e contenuti?

- si è inserita coerentemente in un **percorso aziendale di ripensamento** complessivo dell'approccio al lavoro e all'organizzazione?

- è stata efficacemente supportata da tecnologie informatiche e di comunicazione all'altezza delle necessità?

- le relazioni all'interno delle famiglie hanno retto l'urto di questo dirompente ingresso del lavoro nelle dinamiche di relazioni consolidate da tempo con altri approcci e altri ritmi?

Ultimamente, **abbiamo iniziato ad imparare l'essenzialità, nel lavoro e nei rapporti?** La nostra cultura non è decisamente orientata in questa direzione, come sottolinea la famosa e sempreverde teoria di E.T.Hall (1959), che suddivide sostanzialmente il mondo in **due diverse modalità di gestione** delle relazioni: **high context** e **low context**. Le culture ad alto contesto danno appunto molto valore al contesto, ovvero alle emozioni, ai luoghi e alla comunicazione non verbale; di conseguenza un messaggio o una comunicazione si dice ad alto contesto quando la maggior parte dell'informazione risiede nel contesto fisico o è

implicita nella persona, mentre assai poco risiede nella parte esplicita, codificata e trasmessa del messaggio. Al contrario la comunicazione a basso contesto è la trasmissione della maggior parte dell'informazione attraverso il codice esplicito della lingua.

Noi siamo una cultura ad alto contesto, e la (temporanea?) deprivazione del contesto rende probabilmente meno efficaci, e soprattutto meno soddisfacenti, gli **scambi comunicativi** e relazionali.

Ripariamo allora di **lato oscuro** dello **smart working**. Dubbi e incertezze, presenti già nella fase di "normalità", si sono accentuati ed in qualche caso consolidati. Innanzitutto, **la pervasività del lavoro nella vita**, che rappresenta probabilmente il maggior costo personale e sociale di questo indimenticabile periodo della nostra storia. Molti manager rispondono alla domanda "come va" esprimendo la loro personale sensazione di saturazione: ore e ore di riunione, senza soluzione di continuità, che hanno abnormemente aumentato la già normale condizione di continua reperibilità, tipica del lavoro manageriale e di molti lavori con responsabilità significative.

L'atteggiamento verso la responsabilità, che conferma ancora una volta quanto non tutte le persone siano ugualmente abili e produttive nel lavorare a distanza. Parliamo soprattutto di **responsabilità personale**, di capacità di auto organizzarsi, di intelligenza nel cercare ed applicare la giusta concentrazione: in questo periodo si è capito meglio chi le possiede, chi non le possiede ancora e chi difficilmente le possiederà.

**Il senso di isolamento:** ciò che veniva confinato a poche giornate al mese si è innaturalmente allargato e approfondito, e poco vale la logica del "mal comune mezzo gaudio". La persona è naturalmente portata alla relazione, il management è soprattutto ed essenzialmente relazione, e questa componente è venuta meno

in modo significativo.

Infine, come già scritto tempo fa da queste stesse pagine, il **processo di valutazione**. Certe dinamiche di influenzamento manageriale e di verifica della positiva risposta da parte dei collaboratori si sono parzialmente attenuate e diluite, e la normale difficoltà nell'espressione di una valutazione costruttiva ed oggettiva si è ulteriormente sviluppata.

Luci ed ombre, quindi. **Cosa possiamo imparare e come possiamo procedere?** Aspettiamo che la moda passi? Rimaniamo ancorati ai **vecchi paradigmi del "comando e controllo"**, rigorosamente in presenza? Evitiamo di affrontare la sfida di un mondo che cambia anche nelle modalità di lavoro? Cediamo alla sindrome del controllo ad oltranza, perché la richiesta di responsabilità è troppo impegnativa?

Non perdiamo l'occasione di capitalizzare ciò che abbiamo imparato.

L'essenzialità, innanzitutto: la temporanea immersione in una cultura quasi anglosassone, a basso contesto, ci ha insegnato che il **lavoro è senza fronzoli, essenziale, mirato all'obiettivo**. Se lo abbiamo imparato, recuperiamo produttività e, cosa non secondaria, spazi essenziali per noi e per i nostri affetti in un corretto work life balance.

E poi, **la responsabilità**: abbiamo compiti, obiettivi e traguardi da raggiungere, non importa se con il continuo supporto di qualcuno o basandoci sulla nostra determinazione. Loro rimangono, e le circostanze, per quanto dirompenti, non tolgono il compito essenziale di ogni essere umano, che è quello di costruire incessantemente per offrire un mondo nuovo e migliore a sé stessi e alle generazioni successive.

A partire dal necessario **"distanziamento sociale"** quindi, da un nuovo sistema di regole e di relazioni, riprendiamoci il lavoro e l'impresa.

## Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INAIL

## Infortunio da Coronavirus: costi non imputabili al singolo datore di lavoro

di Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

Gli eventi infortunistici derivanti da infezioni da Coronavirus gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL, ma non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, in analogia a quanto si verifica per gli infortuni in itinere, gli effetti degli infortuni da COVID-19 non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti alla generalità dei datori di lavoro, secondo il principio della mutualità. E' quanto ha chiarito l'INAIL con la circolare n. 13 del 2020. Con quali possibili effetti per i datori di lavoro?

L'art. 42 del decreto Cura Italia (DL n. 18/2020), convertito in legge n. 27/2020, dispone che nei casi di accertata infezione da Coronavirus per motivi di lavoro, il medico debba redigere il **certificato medico per infortunio**. Il medesimo articolo, nel terzo periodo, dispone anche che tali eventi non debbano essere computati nel bilancio infortunistico del singolo datore di lavoro pubblici o privato.

L'INAIL ha emesso la circolare n. 13/2020 nella quale, oltre a dettare le istruzioni per la gestione degli infortuni, fornisce chiarimenti in relazione al comma 2 dell'art. 42 del decreto Cura Italia.

### Come si calcola l'onere assicurativo

I datori di lavoro che versano il **premio assicurativo INAIL ordinario** devono effettuare il calcolo dello stesso utilizzando le retribuzioni imponibili moltiplicate per il **tasso applicato/1000**.

Per i datori di lavoro che hanno una PAT (posizione assicurativa territoriale) con un biennio di attività, il tasso applicato è determinato in base alla **storia infortunistica** espressa in GLE (giornate lavorative equivalenti). Le GLE sono date dai giorni di temporanea indennizzati nella ipotesi di infortunio o dalle GLEG (giornate lavorative equivalenti per grado di invalidità) moltiplicate per i gradi di invalidità permanente. In sostanza, gli infortuni potrebbero provocare un **aumento del tasso applicato** facendo lievitare il costo dell'assicurazione INAIL per quei datori di lavoro che hanno un numero tale di GLE li porti a superare la sinistrosità media della lavorazione esercitata.

Per espressa previsione dell'art. 42 del decreto Cura Italia, DL n. 18/2020, come specificato nella circolare INAIL n. 13/2020, i casi di infortunio da COVID-19 (qualificati come "malattia-infortunio" ovvero infortunio) non incidono sulla sinistrosità del singolo datore di lavoro al quale non vengono pertanto addebitate né le GLE per indennità di temporanea né quelle relative ai gradi di invalidità eventualmente riconosciuti al lavoratore o per l'eventuale decesso di quest'ultimo.

Gli oneri conseguenti all'infortunio da Coronavirus vengono attribuiti alla **generalità dei datori di lavoro**, secondo il principio della mutualità, quali oneri indiretti che incideranno secondo le modalità indicate nell'art. 18 del decreto 27 febbraio 2019, con il quale sono state emanate le Tariffe dei premi oggi in vigore. In sostanza si applica lo stesso criterio adottato per l'**infortunio in itinere** con la differenza che lo stesso non è direttamente attribuibile ad una lavorazione specifica.

La somma data dagli oneri indiretti, oneri da itinere, oneri da rivalutazione delle rendite, oneri derivanti da prestazioni erogate ai lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro cessati (quindi non più attribuibili allo stesso) e via discorrendo viene trasformata in un elemento di costo chiamato **percentuale di caricamento**, imputato pro-quota su tutte le gestioni. La percentuale di caricamento incide sulla determinazione del tasso medio nazionale. In sostanza, si potrebbe determinare un **aumento esponenziale** delle prestazioni collegate al Coronavirus, principalmente legate alle rendite a superstiti, che potrebbe a sua volta determinare un aumento dei **tassi medi futuri** qualora la situazione finanziaria dell'INAIL dovesse subire un deterioramento.

La circostanza che i tassi medi, o le intere tariffe, possano essere oggetto di revisione, è già stata prevista al momento della emanazione del decreto 27 febbraio 2019 come strumento di intervento per riallineare l'eventuale squilibrio finanziario, di conseguenza non sono necessari ulteriori strumenti normativi per attuarla.

### Conseguenze per i datori di lavoro

Per quanto concerne le conseguenze pratiche di questa disposizione, posto che la situazione di emergenza non è terminata e che possono essere effettuate solamente valutazioni a livello teorico, si può osservare che:

- L'infezione ha colpito una vasta platea di soggetti dei quali solo una parte sono lavoratori

· Per essere riconosciuto come infortunio è indispensabile che il COVID-19 sia clinicamente accertato tramite **tampone od esame diagnostico**. In assenza di evidenza clinica dell'esistenza del virus, i lavoratori in quarantena vengono considerati in malattia comune, quindi a carico dell'INPS

· Pur essendosi verificati un rilevante numero di esiti mortali, questi hanno colpito principalmente **persone non più attive** dal punto di vista lavorativo

· Il **blocco delle attività produttive**, esteso a livello nazionale e che ha interessato la maggior parte dei settori economici, ha sicuramente comportato una diminuzione degli infortuni legati alla normale attività di lavoro; la stessa cosa dovrebbe essere accaduta anche per gli infortuni con esito mortale (anche se le notizie diffuse dagli organi di stampa hanno evidenziato alcuni casi).

Allo stato attuale non è però possibile prevedere quali possano essere le conseguenze sui futuri premi assicurativi.

### Ambito di applicazione

L'esclusione dei casi da COVID-19 dalla imputazione diretta ai singoli datori di lavoro è riferita ai datori di lavoro pubblici e privati.

Al momento non è possibile avere dei dati relativi al totale degli eventi riconosciuti, data la prossimità degli eventi, come effettivamente imputati all'epidemia; di

certo c'è che le notizie che giungono dai media sono riferite principalmente ai casi di decesso di **personale sanitario** e di servizio alle strutture sanitarie per i quali è stata anche prevista la presunzione semplice nel riconoscimento dell'evento come infortunio.

Sarà interessante **verificare a consuntivo** quanti casi di infortunio sono da attribuire al settore pubblico e quanti al settore privato data la circostanza che la maggior parte delle strutture ospedaliere fanno capo a soggetti pubblici.

### Osservazioni finali

Pur con tutta la possibilità che i datori di lavoro si vedano aumentare il premio assicurativo nei prossimi anni a causa dell'aumento degli oneri indiretti, è innegabile che il **principio della mutualità** limiti drasticamente il rischio di eccessivi appesantimenti del costo dell'assicurazione per le categorie di datori di lavoro che hanno continuato la loro produzioni perché sono state ritenute indispensabili, quindi non soggette a limitazioni. In sostanza non è possibile trovare una soluzione migliore da quella della mutualità perché gli effetti degli infortuni da Coronavirus verrebbero suddivisi, quindi diluiti, su tutta la **platea dei datori di lavoro/assicuranti** (realisticamente e fuori dai facili proclami, la condizione del peso del debito pubblico non consente l'assunzione totale dei costi da parte dello Stato).



## Lavoro e Previdenza

Decreto Rilancio

## Colf, badanti e baby sitter: bonus di 500 euro per aprile e maggio 2020

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il decreto Rilancio riconosce un bonus di 500 euro mensili per aprile e maggio 2020 a favore di colf, badanti e baby sitter che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. L'indennità, da chiedere all'INPS, non è cumulabile con i bonus 600 euro riconosciuti per COVID-19 e non spetta ai beneficiari del reddito di emergenza (REM) o (a determinate condizioni) ai percettori del reddito di cittadinanza, nonché ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e a chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Anche i **lavoratori domestici** potranno fruire di un supporto economico ma **solo se in regola alla data del 23 febbraio 2020** e con un impegno lavorativo superiore a 10 ore settimanali, anche con più datori di lavoro.

### Bonus 500 euro e requisiti

Il decreto legge Rilancio all'art. 85 prevede una **indennità di 500 euro** per ciascuno dei mesi di **aprile e maggio 2020**, che sarà corrisposta, su domanda, dall'INPS. L'indennità non spetta:

- ai lavoratori che **convivono con il datore di lavoro**;
- ai **titolari di pensione**, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- ai titolari di **rapporto di lavoro dipendente** a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- ai percettori del **reddito di cittadinanza**, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;
- ai percettori del **reddito di emergenza (REM)** istituito dallo stesso decreto legge "rilancio";
- a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ossia del **"bonus 600 euro"**, dell'indennità per i **lavoratori dello spettacolo** o del **reddito di ultima istanza**.

### Domanda all'INPS

Gli interessati debbono presentare la domanda

all'INPS, direttamente o avvalendosi di un Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e l'INPS erogherà l'importo dovuto in **unica soluzione**.

Per questa misura sono stanziati per l'anno 2020 460 milioni di euro, il cui utilizzo sarà monitorato dall'INPS sulla base delle domande ricevute. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.

**Regolarizzazione dei rapporti di lavoro in corso**  
L'art. 103 del decreto Rilancio prevede anche la regolarizzazione dei rapporti di lavoro tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri riguardanti:

b) l'**assistenza alla persona** per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) il **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare. Per l'attuazione occorre attendere il decreto interministeriale di prossima emanazione, che stabilirà le modalità e le condizioni per l'accesso alla sanatoria, di cui è dato al momento sapere che l'istanza dovrà essere presentata **dal 1° giugno al 15 luglio 2020** ai seguenti operatori:

- **INPS**, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- **sportello unico per l'immigrazione**, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri;
- **Questura** per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Anche per il costo dell'operazione occorre attendere il decreto di attuazione, in quanto sarà questo a stabilire il valore del **contributo forfettario** per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. In ogni caso, a detto valore si aggiunge un contributo forfettario stabilito nella misura di **500**

euro per ciascun lavoratore italiano o comunitario ovvero di 130 euro a copertura degli oneri per la procedura di regolarizzazione degli stranieri.

Per i rapporti di lavoro domestico regolari, si ricorda che qualora il rapporto di lavoro non sia stato sospeso a causa delle misure di prevenzione anti-Covi19, il versamento dei contributi del primo trimestre è stato sospeso e che, in ogni caso, il datore di lavoro domestico non è soggetto al divieto di licenziamento per G.M.O.

Si sottolinea, infine, che i datori di lavoro che impiegano regolarmente lavoratori domestici sia addetti ai servizi che all'assistenza personale, possono dedurre dal proprio reddito i contributi rimasti a loro carico per

un importo massimo di 1.549,36 euro all'anno e per averne diritto bisognerà rispettare specifici requisiti.

#### Assistenza di persone non autosufficienti

Inoltre, per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro con reddito complessivo inferiore a 40 mila euro può **detrarre dall'imposta lorda** il 19 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo di **2.100 euro** l'anno.

La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa e richiede il **certificato medico** che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.

**Lavoro e Previdenza**

Ministero del lavoro

## Edilizia: aggiornato il costo medio orario provinciale

Con il decreto direttoriale n.26 del 2020, il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le tabelle riportanti il costo del lavoro orario medio applicabile, a far data dal mese di giugno 2020, ai lavoratori del settore edile ed affini.

Con il decreto n. 26 del 22 maggio 2020, il Ministero del lavoro ha determinato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e le attività ad essa affini. Il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, riportato in apposite tabelle distinte per provincia, deve essere applicato con decorrenza dal mese di giugno 2020.

Il Ministero del lavoro fa presente inoltre che il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 22/05/2020, n. 26

**Lavoro e Previdenza**

Decreto rilancio

## Decreto rilancio: attiva la procedura per richiedere il Reddito di emergenza

E' già attiva la procedura telematica per richiedere il Reddito di emergenza, attraverso la quale gli aventi diritto potranno presentare domanda di erogazione del sussidio introdotto dal Decreto Rilancio a sostegno delle famiglie in difficoltà nel corso dell'emergenza sanitaria legata al contrasto del Covid-19. Per ottenere il Reddito di emergenza è necessario inviare entro la fine di giugno la domanda all'INPS, direttamente, o attraverso i Caf o patronati.

A partire dal 22 maggio 2020, è attivo il servizio

per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Rilancio per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo ha annunciato su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, parlando della misura prevista del decreto "Rilancio". Nelle prime ore sono già arrivate oltre 5mila domande.

Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

L'Istituto specifica che sarà prossimamente resa disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.

Dopo essersi autenticato per accedere alla piattaforma, all'interno del servizio si potranno consultare i manuali in cui sono illustrate le indicazioni per compilare correttamente le richieste.

**Presentazione della domanda**

Per presentare la domanda, entro il 30 giugno, è possibile anche rivolgersi a Caf e Patronati per ricevere assistenza nel compilare gli appositi moduli dell'INPS. Il sussidio spetta, per il mese di maggio, a quei nuclei familiari economicamente vulnerabili che non hanno accesso ad altre misure di sostegno, come il Reddito di cittadinanza o la Naspi. Esclusi dalla misura anche i percettori di bonus di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi, chi percepisce la pensione o chi si trova in stato detentivo.

**Misura del sussidio**

Il sussidio sarà erogato in due diverse quote che potranno andare dai 400 agli 800 euro, arrivando fino a un massimo di 840 euro per quelle famiglie in cui sono presenti componenti in condizioni di grave disabilità e non autosufficienti.

**Requisiti di spettanza**

Il Reddito di emergenza spetta a patto che il richiedente:

- sia residente in Italia;
- abbia un reddito familiare non superiore all'importo mensile del REM;
- possieda un patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10 mila euro accresciuti di 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro (previsti ulteriori 5 mila euro se un componente del nucleo è affetto da disabilità grave o non autosufficienza);
- sia in possesso di un ISEE non superiore a 15 mila euro.

*A cura della Redazione*

Finanziamenti  
Nel decreto Liquidità

## Finanziamenti con garanzia: gli effetti del mancato pagamento del credito erogato

di Vincenzo Morelli - Dottore commercialista e Revisore legale in Ravenna

Le garanzie sui finanziamenti fornite da SACE e dal Fondo di Garanzia PMI, secondo quanto previsto dal decreto Liquidità, se da un lato permettono alle imprese di fruire di nuove risorse per la ripartenza, dall'altro potrebbero riservare delle spiacevoli sorprese per i beneficiari di queste somme e, di conseguenza, per i restanti creditori della medesima azienda nel caso di eventuali futuri mancati pagamenti dei finanziamenti garantiti. In particolare, la surroga del garante pubblico nel credito originario della banca comporta la modifica ex lege del finanziamento bancario chirografario in un credito privilegiato, con possibili effetti negativi nel caso in cui l'impresa dovesse trovarsi, in futuro, nelle condizioni di dover accedere ad una procedura concorsuale o di tentare un accordo con i creditori.

Il **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020) ha previsto l'intervento di **SACE**, con la controgaranzia dello Stato, e del **Fondo di Garanzia PMI**, per offrire le garanzie necessarie all'erogazione di finanziamenti, da parte del sistema bancario, a favore delle imprese che hanno subito, e continuano a subire, gli effetti economici derivanti dalla chiusura, o la loro limitata attività, a seguito dell'applicazione delle disposizioni introdotte per limitare la diffusione del **Coronavirus**.

Pur trattandosi di una iniziativa utile a superare questa difficile fase della vita di queste imprese, gli eventuali futuri **mancati pagamenti** dei predetti **finanziamenti garantiti** potrebbero riservare spiacevoli sorprese per i beneficiari di queste somme e, di conseguenza, per i restanti creditori della medesima.

**Leggi anche** Liquidità per le imprese: quali sono le differenze tra le istruttorie bancarie

### Natura del credito all'erogazione

Una volta presentata la domanda di finanziamento e superata positivamente l'istruttoria degli uffici bancari, ottenuto il benestare di SACE o del Fondo di Garanzia PMI, il finanziamento viene erogato al cliente dell'istituto di credito.

Essendo in possesso di **garanzia pubblica** (anche se parziale) la banca si trova nelle condizioni per poter procedere con una certa rapidità all'erogazione del finanziamento (non è tuttavia da escludere la richiesta di ulteriori garanzie personali o reali sulla parte non coperta dalla garanzia pubblica).

La parte del **credito, privo di garanzia reale**, ha natura **chirografaria** per la banca e così resta fino all'eventuale mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

### Mancato pagamento e l'intervento del garante

A seguito del mancato pagamento del finanziamento, la banca si troverà nelle condizioni di chiamare i

garanti per onorare il debito residuo, in sostituzione del debitore originario.

Banca del Mezzogiorno (BDM) e Mediocredito Centrale (MCC), titolari di una convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolgono l'attività di gestione del Fondo di Garanzia PMI (istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della l. n. 662/96 per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle Piccole e Medie Imprese).

A fronte della **richiesta di escussione della garanzia** da parte della banca finanziatrice, su disposizione del Comitato di gestione del Fondo PMI, Banca del Mezzogiorno e Medio Credito Centrale erogano la somma dovuta alla banca, acquisendo, per conto del fondo, il diritto di **rivalersi sull'impresa inadempiente**.

Questo è il momento nel quale cambia la **natura giuridica del credito**: da credito chirografario diventa **credito privilegiato**.

A seguito della richiesta di intervento, il credito da restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite subite dal Fondo di Garanzia PMI, è assistito dal privilegio generale di cui agli articoli 1 e 9 comma 5 del D.Lgs n. 123/98 e dell'art. 8 bis DL n. 3/2015, convertito nella l. n. 33/2015, applicabile anche alle prestazioni di garanzia ex l. 662/96.

Si prevede, infatti, che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non

sono subordinate al consenso delle parti....”.

La surroga del Fondo di garanzia PMI (o meglio di Banca del Mezzogiorno/Medio Credito Centrale) nel credito originario della banca comporta, infatti, la **modifica** ex lege del finanziamento bancario chirografario in un **credito privilegiato** generale, postergato solo ai crediti prededucibili, alle spese di giustizia e ai crediti previsti dall'art. 2751 bis del codice civile (crediti per retribuzione e simili di lavoratori subordinati, retribuzioni dei professionisti, provvigioni degli agenti, crediti dei coltivatori diretti e simili, crediti delle imprese artigiane e delle cooperative, fino ad i crediti delle agenzie interinali).

La natura privilegiata del credito è costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della questione, individuando nel D.Lgs n. 123/1998 la disciplina fondante il trattamento di ogni intervento pubblico alle imprese e quindi anche alla garanzia concessa dal Fondo di Garanzia PMI.

Questo trattamento previsto per gli interventi pubblici a favore delle imprese comporta la sua applicabilità anche ai finanziamenti garantiti da SACE, tanto più per la presenza della contro garanzia da parte dello Stato.

#### Effetti potenziali sulle procedure concorsuali e negli accordi con i creditori

L'erogazione del finanziamento garantito, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 23/2020, per le importanti

esigenze di liquidità delle imprese, derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, potrebbe presentare **effetti non positivi** nel caso in cui l'impresa dovesse trovarsi, in futuro, nelle condizioni di dover accedere ad una procedura concorsuale o di tentare un accordo con i creditori.

La trasformazione di crediti chirografari in crediti privilegiati per l'intervento del garante pubblico comporterà, in caso di fallimento, una significativa **riduzione** della possibilità di **soddisfacimento** dei restanti **creditori chirografari**.

Effetti di maggiore rilevanza, poi, si potrebbero verificare qualora l'impresa si dovesse trovare a tentare la strada del concordato preventivo, di un **accordo di ristrutturazione** dei debiti o di un **piano di risanamento** attestato.

#### Considerazioni conclusive

Il buon esito di queste operazioni potrebbe essere messo a rischio, infatti, dalla possibile **esplosione dei crediti privilegiati**, derivanti dal mancato pagamento del credito erogato in forza delle garanzie concesse dal decreto Liquidità.

L'appetibile opportunità concessa da tale decreto andrebbe commisurata, perciò, alle reali esigenze e alle prospettive di continuità dell'azienda, usufruendo di queste garanzie con la giusta cautela allo scopo di mantenere una potenziale soluzione alternativa qualora la ripresa economica non dovesse presentarsi come gli imprenditori si aspettano.

## Finanziamenti

Dal MISE

## Ricerca e sviluppo: sottoscritti 30 accordi per l'innovazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la sottoscrizione di 30 Accordi per l'innovazione, finalizzati a sostenere programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree "Agrifood", "Fabbrica Intelligente" e "Scienze della Vita", per un ammontare complessivo di investimenti in innovazione di 221 milioni di euro sul territorio nazionale.

Con un comunicato stampa del 22 maggio 2020, il Ministro dello Sviluppo economico **Stefano Patuanelli** informa che ha autorizzato la sottoscrizione di **30 Accordi per l'innovazione**, finalizzati a sostenere programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree "**Agrifood**", "**Fabbrica Intelligente**" e "**Scienze della Vita**", per un ammontare complessivo di investimenti in innovazione di **221 milioni di euro** sul territorio nazionale.

In particolare, si tratta di accordi rientranti nei settori applicativi della Strategia nazionale di **specializzazione intelligente** così suddivisi:

- 12 per l'area tematica "Agrifood", per un valore di 92 milioni;
- 12 per "Fabbrica Intelligente", per un valore di 90 milioni;
- 6 per "Scienze della vita", per un valore di 39 milioni.

Il Ministero ha così messo a disposizione delle 58 imprese ed enti di ricerca coinvolti, circa 83 milioni di euro di agevolazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati a **prodotti e processi produttivi innovativi**. Gli altri investimenti provengono dai promotori dei progetti e dai cofinanziamenti delle Regioni in cui partiranno le attività: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.

Il ministero prevede, grazie all'introduzione di una nuova procedura semplificata, di completare a breve l'iter per la stipula degli ulteriori Accordi per l'innovazione relativi a tutte le proposte progettuali pervenute in relazione al bando 'Agrifood', 'Scienze della Vita', 'Fabbrica intelligente' pubblicato il 5 marzo 2018.

*A cura della Redazione*



## Impresa

Sulle commissioni pagate

## Pagamenti elettronici tracciabili: da Bankitalia le regole per applicare il credito d'imposta

di Gabriele Candita - Private Banker

Arrivano dalla Banca d'Italia le indicazioni per l'attuazione, a partire dal 1° luglio 2020, del credito d'imposta del 30% sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici effettuati mediante carte di credito, di debito, e altri strumenti elettronici tracciabili. In particolare, vengono individuate le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento inviano agli esercenti l'elenco delle transazioni effettuate e il resoconto delle commissioni pagate perché possano attivarsi per il recupero del bonus. Gli istituti di pagamento sono, inoltre, obbligati ad inviare all'Agenzia delle Entrate informazioni analoghe a quelle inviate agli esercenti, per permettere un'attività di verifica e di controllo sulla spettanza del beneficio.

Dal 1° luglio 2020, gli **esercenti** e i **liberi professionisti** che accettano pagamenti con carta o con altri sistemi di **pagamento digitale** tracciati godranno di un **credito d'imposta** del **30%** sulle commissioni a loro addebitate dagli intermediari.

Il provvedimento della **Banca d'Italia** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, individua modalità e criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento inviano agli esercenti l'elenco delle transazioni effettuate e il resoconto delle commissioni pagate, perché questi ultimi possano attivarsi per il recupero del credito d'imposta.

Il provvedimento è l'ultimo passaggio attuativo dell'articolo 22 comma 5 del **decreto fiscale** (D.L. n. 124/2019), come modificato dalla l. di conversione n. 157/2019, che prevede un credito d'imposta a favore degli esercenti e dei professionisti per le commissioni per transazioni con carte di credito, di debito, carte prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L'altro tassello è rappresentato dalle disposizioni attuative dell'**Agenzia delle Entrate** in merito alle comunicazioni che i prestatori di servizi di pagamento forniscono a quest'ultima, pubblicate con il provvedimento 29 aprile 2020.

Chi può beneficiare del credito di imposta? Sono tutti gli esercenti e i liberi professionisti che nell'anno d'imposta precedente hanno evidenziato **ricavi e compensi** non superiori a **400.000 euro**. Il credito può essere utilizzato in compensazione di altre imposte mediante F24, già dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi già dal mese di agosto.

Il credito deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito nonché nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non è utilizzato completamente. Non concorre tuttavia alla formazione di reddito né del valore della produzione ai fini IRAP.

**Attenzione** però, non tutti i pagamenti rientrano nel calcolo, ma solo quelli corrisposti all'esercente da clienti consumatori finali. Inoltre, si distingue tra componente variabile (commissioni sul transato) e componente fissa, come può essere il canone di locazione del pos.

Si pongono allora le seguenti domande: quali costi danno diritto al beneficio? come può l'esercente distinguere transazioni di clienti consumatori e transazioni per clienti business?

È qui che interviene il provvedimento della Banca d'Italia. Ai sensi del provvedimento infatti i **prestatori di servizi di pagamento** dovranno **fornire mensilmente**, in via telematica (via pec o home banking), comunicazione puntuale delle commissioni pagate dall'esercente, indicando i costi che danno diritto al credito e distinguendo tra le diverse categorie di pagatori.

Vediamo nel dettaglio quali sono le informazioni fornite dall'intermediario, quando vengono inviate e come si determina il credito d'imposta (commissioni, costi fissi...).

### Comunicazione dell'intermediario

Iniziamo dalle tempistiche. Il provvedimento dispone che le comunicazioni siano inviate entro il venti del mese successivo a quello di riferimento. La **prima comunicazione** utile sarà inviata quindi entro il **20 di agosto** prossimo a valere sulle commissioni pagate nel mese di luglio.

Il provvedimento ha poi dato una spiegazione puntuale di cosa rientra nella **definizione di commissione** ai fini della maturazione del credito, ovvero i costi applicati sul transato relativi ad acquisti di beni e servizi da parte di consumatori finali oltre ai costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Quindi in estrema sintesi:

- **Costi fissi**: comportano detrazione se prevedono un

numero di operazioni forfettarie. Non comportano detrazione se si riferiscono al solo pagamento di un canone, come ad esempio la mera locazione del Pos.

- **Costi variabili:** comportano detrazione solo se relativi a transazioni con clienti consumatori finali.

Per gli istituti bancari è piuttosto semplice distinguere le transazioni di clienti consumatori da quelle di clienti business, poiché le carte di pagamento vengono censite in canali separati. Da un lato le **carte** cosiddette **consumer**, emesse a favore di consumatori finali, dall'altro le **carte business**, emesse a favore di aziende e con plafond e funzionalità coerenti con le diverse necessità della clientela business. Ai fini della comunicazione l'istituto bancario disaggrega pertanto il dato relativo alle transazioni mensili dell'esercente nei due diversi canali.

Quanto alla **comunicazione periodica** che gli esercenti riceveranno mensilmente, questa conterrà le seguenti informazioni:

1. l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento;
2. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento;
3. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento relative ai soli consumatori finali;
4. un **prospetto descrittivo** delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri:
  - a. l'ammontare delle commissioni totali, comprese quelle per pagamenti da parte di clienti non consumatori;

b. l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;

c. l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia. Il costo detraibile equivale quindi alla somma dei punti b. e c.

### Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che ai sensi del provvedimento 29 aprile 2020 n. 181301 dell'Agenzia delle Entrate, già citato, gli istituti di pagamento sono obbligati ad inviare alla stessa Agenzia delle Entrate informazioni analoghe a quelle viste sopra, per permettere a quest'ultima un'attività di **verifica e controllo** sulla spettanza del credito d'imposta e per analisi sul rischio.

In particolare, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate devono includere:

- il **codice fiscale** dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'**importo delle commissioni** addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio.

Impresa  
Da Assonime

## Appalti pubblici: gli orientamenti nell'emergenza COVID-19

Assonime pubblica la circolare n. 10/2020 dal titolo "Appalti pubblici nell'emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilancio" che illustra, nella prima parte, i margini di flessibilità offerti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale per i contratti pubblici nel contesto dell'emergenza Covid-19. Sul tema sono stati forniti orientamenti dalla Commissione europea e, per le disposizioni nazionali applicabili anche ai contratti sottosoglia, dall'Anac. Nella seconda parte della circolare sono analizzate le disposizioni in tema di contratti pubblici contenute nel decreto Cura Italia e nel decreto Rilancio, tra cui l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi Anac e la possibilità di aumentare l'importo dell'anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto dal 20 fino al 30 per cento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Assonime pubblica una nuova circolare (n. 10 del 22 maggio 2020), dal titolo "**Appalti pubblici nell'emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto "Cura Italia" e decreto Rilancio**", con cui illustra i margini di flessibilità offerti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale per i **contratti pubblici** nel contesto dell'emergenza Covid-19.

Ultimamente le regole sui contratti pubblici sono state oggetto di chiarimenti e aggiustamenti in relazione all'emergenza Covid-19.

La Commissione Europea, a inizio aprile, ha pubblicato una comunicazione in cui evidenzia quali sono le opzioni e i margini di manovra consentiti dal quadro normativo europeo per i contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori necessari per fare fronte alla crisi. Successivamente, a seguito di tali indicazioni, l'Anac ha fornito a sua volta indicazioni sugli spazi di flessibilità in base al Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda il quadro normativo in Italia, gli interventi sugli appalti sono stati i seguenti:

- il decreto sblocca cantieri n. 32/2019;
- il decreto fiscale n. 124/2019 che nell'ultima parte del 2019 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni puntuali della disciplina, in particolare sul rating di impresa e sui criteri di premialità connessi al rating di legalità nell'aggiudicazione dei contratti;
- legge di bilancio per il 2020 con cui è stato ampliato il ruolo degli strumenti centralizzati di acquisto e negoziazione utilizzati dalla pubblica amministrazione per la razionalizzazione degli acquisti.

A seguito dell'emergenza Covid-19, il quadro è stato ulteriormente modificato dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introducendo disposizioni temporanee per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti pubblici nel contesto dell'emergenza connessa alla pandemia. Ulteriori disposizioni sono state aggiunte dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Di seguito sono sintetizzati gli orientamenti in tema di appalti nell'emergenza Covid-19.

### Orientamenti della Commissione europea

La Commissione Europea nella comunicazione del 1° aprile pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha constatato che la situazione di crisi sanitaria richiede **rapide soluzioni di approvvigionamento** per i beni e servizi connessi alla gestione dell'emergenza: ad esempio, dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari e altre forniture mediche, ma anche infrastrutture ospedaliere e informatiche.

Gli acquirenti pubblici, che sono in prima linea per la maggior parte di questi prodotti, devono gestire con efficacia gli acquisti nella situazione di difficoltà causata da un enorme aumento della domanda di prodotti simili e, al contempo, dall'interruzione di alcune catene di approvvigionamento.

Per gli appalti al di sopra di determinate soglie, le amministrazioni aggiudicatrici devono seguire, oltre ai principi del Trattato, le regole contenute nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La Commissione quindi ha individuato le opzioni che, in base alla direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno a disposizione per acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità nonché, laddove necessario, infrastrutture supplementari. Precisamente gli acquirenti pubblici, tra le diverse opzioni, possono prendere considerare:

- Procedure aperte o ristrette accelerate;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione;
- Altri accorgimenti, proprio a fronte delle difficoltà connesse all'attuale situazione di emergenza, la Commissione europea raccomanda agli acquirenti pubblici di prendere in considerazione la possibilità di cercare soluzioni alternative e innovative che potrebbero essere già disponibili sul mercato o fruibili in termini rapidi.

La Commissione ritiene che il quadro europeo offra agli acquirenti pubblici la **massima flessibilità** per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi

direttamente collegati alla crisi Covid-19.

### Indicazioni Anac

A livello nazionale, per agevolare le stazioni appaltanti che hanno necessità di avviare nuove procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Anac ha predisposto una ricognizione delle principali previsioni del Codice dei contratti pubblici che consentono di procedere secondo **modalità semplificate e accelerate**, senza incorrere nella **illegittimità** delle procedure.

### Decreto "Cura Italia"

Il decreto legge n. 18/2020, come modificato in sede di conversione, contiene varie disposizioni in tema di contratti pubblici.

Vanno ricordate, anzitutto, le disposizioni volte a facilitare l'acquisizione di prodotti necessari per fare fronte all'emergenza sanitaria, discostandosi dalla disciplina ordinaria dei contratti pubblici. Il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato ad aprire un apposito **conto corrente bancario** per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato di tali forniture.

Nell'ambito delle iniziative per sostenere **le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare** e negli altri settori colpiti dall'emergenza Covid-19, il decreto "Cura Italia" prevede alcune semplificazioni per le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. Sino al 31 dicembre 2020, i contratti possono essere aggiudicati con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara.

Un altro intervento importante del decreto "Cura Italia" è stato quello di introdurre in via temporanea alcune misure speciali per **velocizzare gli acquisti ICT** delle pubbliche amministrazioni allo scopo di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete, inclusi i servizi di telemedicina, e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, nell'ambito delle misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica. In ipotesi di contenzioso, le disposizioni richiedono al giudice di valutare nei singoli casi se il ritardo o il mancato adempimento della prestazione sia imputabile al debitore o, invece, alla necessità per quest'ultimo di rispettare le misure di contenimento del contagio. Il fine è di limitare il rischio di contestazioni che, a fronte di **ritardi e inadempimenti** causati dal rispetto delle misure di contenimento, facciano ricadere la **responsabilità sul debitore** che comunque ha l'onere di provare il **nesso di causalità**, di dimostrare che l'impossibilità di effettuare la prestazione sia dovuta al

rispetto delle norme di contenimento dell'emergenza Covid-19.

In tema di **pagamenti**, il decreto precisa che l'**anticipazione del 20 per cento** del valore del contratto d'appalto da parte della stazione appaltante a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.

La **sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi** e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza previsti dal decreto, ha un diretto impatto sul settore dei contratti pubblici. Il periodo di sospensione si **applica a tutti i termini** stabiliti nei documenti relativi alle singole gare. A titolo esemplificativo, il Ministero indica: i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o offerte; i termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; i termini concessi in caso di soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici; i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini cominciano nuovamente a decorrere, non si tratta quindi di un azzeramento degli stessi. Resta sempre ammessa la possibilità per il soggetto di rinunciare alla sospensione e osservare il termine originario. In tal caso la sospensione rimane valida per lo svolgimento delle attività conseguenti.

Infine è stata disposta la proroga la **validità di tutti i certificati**, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel permesso di costruire di cui all'articolo 15 del Testo unico sull'edilizia, che sono in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Questi provvedimenti **restano validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

### Decreto Rilancio

Al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese e sostenere la ripresa del settore produttivo, il decreto Rilancio ha previsto:

- **l'esonero** per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici dal versamento a favore di ANAC dei **contributi relativi alle procedure di gara** avviate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) fino al **31 dicembre 2020**;

- l'importo dell'anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto può essere aumentato dal 20 fino al **30 per cento**, compatibilmente con le risorse disponibili.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.